

COMMISSIONE PER IL LAVORO

E' prevista dall'articolo 3 della Legge 29 settembre 2005 n.131, così come modificato dall'articolo 5 della Legge 5 marzo 2013 n.18.

E' paritetica ed è nominata dal Consiglio Grande e Generale ***per l'intera Legislatura***.

E' composta:

- dal Segretario di Stato per il Lavoro che la presiede;
- da due membri effettivi nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- da tre rappresentanti effettivi delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori legalmente riconosciute;
- da tre rappresentanti supplenti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori legalmente riconosciute;
- da tre rappresentanti effettivi delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro legalmente riconosciute;
- da tre rappresentanti supplenti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro legalmente riconosciute.

Fanno parte della Commissione, con voto consultivo, il Direttore dell'Ufficio del Lavoro e il Collocatore con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica.

In via straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione anche altri funzionari o esperti con funzione consultiva.